



COMUNE DI GADONI
Provincia di Nuoro



REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/05/2013
Aggiornato con Delibera di Consiglio n. 2/2016 e n. 12 /2016**



Comune di Gadoni (Nu)

Piazza S. Maria 1 08030 Tel. 0784-627000 Fax 0784-625933 mail: info@comune.gadoni.nu.it sito : www.comune.gadoni.nu.it

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ente gestore del Servizio

1. Il Comune di Gadoni, provvede sul proprio territorio, al servizio di distribuzione dell' acqua potabile ad uso di unità abitative, artigianali, commerciali, industriali, agricole, ecc. nonché per l' alimentazione di bocche antincendio, nei limiti di potenzialità dell' acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio in generale.
2. Per quanto concerne la fornitura dell'acqua nelle zone E, come definite dal vigente strumento urbanistico, le spese di adduzione dell'acqua dalla rete idrica comunale alla proprietà del richiedente, sono a totale carico del medesimo.
3. Il servizio è gestito in economia dal Comune che vi provvederà direttamente con proprio personale ed attrezzature nel rispetto delle norme di legge regolanti la materia.
4. La vigilanza sanitaria è affidata all' A.S.L. competente, che curerà l' andamento del servizio per quanto concerne le norme e le prescrizioni igieniche.

ART. 2 Modalità della fornitura

1. Le domande di autorizzazione all' allacciamento alla rete di distribuzione dell' acqua potabile o per gli altri usi consentiti, devono essere indirizzate dal proprietario o dall'affittuario dell' immobile al Comune, utilizzando apposito modulo compilato in ogni sua parte.
2. La domanda deve riguardare una singola unità abitativa (appartamento, casa unifamiliare, ecc.) o una singola unità artigianale, commerciale, direzionale, industriale o agricola.
3. Le domande riguardanti più di una singola unità abitativa, artigianale, ecc. non saranno accolte.
4. Nei casi in cui le tubazioni e gli apparecchi formanti le prese di alimentazione dovessero essere posati in luogo non di proprietà del richiedente e fuori delle aree comunali, prima del rilascio dell' autorizzazione, il richiedente stesso dovrà presentare il permesso, le concessioni, le servitù, ecc. necessarie.
5. Il Comune rilascia l'autorizzazione per gli usi non domestici, solo se non esistono impedimenti tecnici, quali l' esistenza di una condotta di distribuzione insufficiente, scarsa potenzialità dell'acquedotto, ecc.
6. Ai sensi delle vigenti normative in materia, l' autorizzazione non sarà rilasciata nel caso riguardi una nuova costruzione o una ristrutturazione senza o in difformità alla Concessione Edilizia.

ART. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

ART. 4 Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 Impianti per uso pubblico

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche antincendio disposte sul suolo pubblico;
- c) gli impianti di irrigazione dei giardini e campi pubblici.

ART. 6 Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita su disposizione del Comune e con oneri a proprio carico.

ART. 7 Prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri



Comune di Gadoni (Nu)

ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;

b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione dei giardini e campi pubblici, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui sono destinate;

c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo ed autorizzato.

d) Eseguire lavorazioni che comportino la chiusura delle valvole della rete di distribuzione in assenza di autorizzazione.

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I

DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Condotta principale

Per condotta principale si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal deposito di accumulo portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Essa viene realizzata dal Comune, che ne rimane proprietario e che può adottare tutte le modifiche che ritiene opportuno, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti, al fine di adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Condotta secondaria

Per condotta secondaria si intende la tubazione che partendo dalla rete principale si estende fino al contatore compreso.

I lavori per la posa in opera delle tubazioni, ad allacci, ad eccezione delle opere murarie (scavi, rinterri e ripristino delle pavimentazioni) e dell'alloggiamento del contatore vengono eseguiti a cura e criterio del Comune, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed adeguarlo secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù. Sono a totale carico del privato i lavori di taglio e ripristino della pavimentazione stradale necessari per l'alloggiamento delle tubazioni (che dovranno essere regolarmente autorizzati dal Comune), per questi l'utente dovrà richiedere apposita autorizzazione all'Ente preposto.

Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite esclusivamente dal Comune a esclusione dei lavori a carico dell'utente sopraindicati. Esse sono pertanto vietate agli utenti o ad altri secondo pena del pagamento dei danni, fatta salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di Legge.

Laddove possibile la condotta secondaria se può servire più abitazioni può essere posata con una sezione maggiorata di avvicinamento.

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

ART. 9 Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua, ad eccezione degli impianti per uso pubblico, viene misurato mediante contatore.

ART. 10 Posizione e custodia dei contatori

La consegna dell'acqua avviene all'uscita del contatore. L'Utente dovrà provvedere affinché siano preservati



Comune di Gadoni (Nu)

dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi; in tale modo è obbligato a provvedere alle spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per la sostituzione quantificate dall'Amministrazione comunale. Il Comune installa i contatori, in apposita nicchia o pozzetto realizzati a cura dell'Utente e posti all'esterno dello stabile o del lotto di terreno dove ricade la costruzione. I contatori restano di proprietà del Comune di Gadoni.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

ART. 11 Guasti ai contatori ed accessori

L'utente è il proprietario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune.

ART. 12 Lettura del contatore

La lettura dei contatori verrà eseguita una volta all'anno, salvo necessità particolari;

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, ed eventualmente avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

Sarà cura del Comune porre apparecchi di misura nelle linee di avvicinamento per le utenze fuori dall'abitato e in zone agricole.

ART. 13 Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che prelieve opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media calcolata sui consumi degli ultimi tre anni.

ART. 14 Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, e in ogni caso il Comune non può essere direttamente o indirettamente chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare dalle deficienze degli impianti interni.

ART. 15 Casi specifici

Nel caso in cui si dovesse intervenire in allacci pluriutenze realizzati precedentemente all'adozione di questo regolamento e quindi a totale carico del privato già a partire dalla condotta secondaria il Comune provvederà alla posa di nuova tubazione fino al pozzetto di diramazione, mentre l'adduzione fino al contatore sarà a totale carico dell'utente sotto la supervisione di personale del Comune.

TITOLO III

NORME PER LE FORNITURE

ART. 16 Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile il proprietario, o l'interessato, deve procedere come segue:

1. Presentare richiesta su apposito Mod. predisposto dal Comune;
2. L'Ufficio preposto, esaminata la domanda ed accertato che l'allaccio può essere eseguito, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e consegna un Bollettino di C/C per il versamento dell'importo dovuto, con invito all'utente a presentarsi in Comune per la firma del contratto di fornitura e ad esibire la ricevuta di avvenuto pagamento;



Comune di Gadoni (Nu)

3. Firma della documentazione contrattuale con allegata ricevuta di pagamento;
4. Il comune installa i contatori su apposita nicchia o pozzetto realizzati a cura dell'Utente e posti all'esterno dello stabile o del lotto di terreno dove ricade la costruzione, essi restano di proprietà del Comune di Gadoni. L'Utente sarà tenuto responsabile di qualsiasi danneggiamento al contatore e della rottura dei sigilli. L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione dei guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua: l'Utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione di acqua. A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Comune, un rubinetto di arresto.
5. Il Comune avrà tempo 30 giorni dalla data della firma del contratto di fornitura per l'esecuzione dei lavori e dell'erogazione dell'acqua, salvo motivi di forza maggiore o nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a realizzare a proprie spese la nicchia o pozzetto dove alloggiare il contatore.
6. L'impianto sino al contatore compreso, resterà di proprietà del Comune che ne assumerà l'obbligo della manutenzione.
7. Coloro che hanno i contatori dentro lo stabile dovranno provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione, alla localizzazione fuori dallo stesso a loro spese. In caso di inerzia allo spostamento del contatore provvederà direttamente il comune con addebito delle spese sostenute.
8. Unitamente alla richiesta di allaccio va presentata apposita richiesta di autorizzazione al taglio stradale laddove necessaria o nulla osta se già in possesso dell'utente.

ART. 17 Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

ART. 18 Disdetta

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, deve darne tempestiva comunicazione al Comune su apposito Mod., per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore.

Se l'utente non provvederà a disdire o a volturare il contratto di somministrazione d'acqua potabile, resterà responsabile unico per i costi di competenza, in quanto intestatario della fornitura.

I contatori chiusi per disdetta dell'utenza d'acqua possono essere rimossi in base alle esigenze del Comune e non possono essere utilizzati se non a seguito di richiesta di nuova utenza.

ART. 19 Subentro

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante ed il subentrato dovranno presentare apposita domanda per la volturazione del contratto di somministrazione ed il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Non può essere autorizzata la volturazione nel caso in cui l'utente subentrato abbia già presentato richiesta di disdetta regolarmente acquisita dagli Uffici competenti.

Nel caso in cui il subentrato non intervenga per eseguire la volturazione, resterà responsabile in solido con il subentrante nelle spese di fornitura d'acqua e manutenzione degli impianti.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'utenza passa automaticamente a favore del coniuge superstite o dei figli conviventi.

Nel caso di altri eredi o di figli non conviventi, dovrà essere fatta richiesta di voltura o di disdetta dell'utenza. In mancanza di tale richiesta il Comune provvederà, entro sei mesi, alla chiusura del contatore e alla lettura dei consumi effettuati.

ART. 20 Tariffe

1. La determinazione del sistema tariffario spetta all'organo competente, tenuto conto della normativa vigente in materia;

2. Gli adeguamenti periodici delle tariffe sono deliberate dall'organo competente, tenuto conto della normativa vigente in materia;



Comune di Gadoni (Nu)

3. Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati con normative statali o provinciali vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

ART. 21 Categorie di fornitura

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) Uso non domestico: si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo (garage, negozi, laboratori artigianali, ecc.).
- c) Uso temporaneo: si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata (uso cantiere, ecc.).
- d) Uso agricolo: si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali, per l'innaffiamento di orti e/o giardini, per la quale il corpo recettore sia costituito dal suolo e sottosuolo.
- e) Pubblici servizi: (Scuole, ecc.)

ART. 22 Variazioni delle tariffe e del regolamento

Modifiche al sistema tariffario e/o alle norme del presente regolamento sono ritenute comunicate all'utente con la pubblicazione della delibera consiliare all'albo pretorio. Se l'utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 23 Fatturazione e pagamento

L'acqua sarà pagata in ragione del consumo indicato nel contatore di misura e secondo l'uso indicato nel contratto di concessione al quale corrisponde un diverso sistema tariffario (uso domestico, non domestico, uso temporaneo, agricolo, pubblici servizi).

In caso di mancata lettura si pagherà come acconto una somma pari ad un consumo medio degli ultimi 3 anni.

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto ad esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento nella misura di legge. La morosità dà diritto al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di sospensione dell'utenza e sollecito di pagamento. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la riattivazione in servizio.

ART. 24 Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato e l'utente ne è responsabile nei confronti del Comune.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

L'utente non può utilizzare l'acqua per qualsiasi uso senza che venga installato un contatore di misura.

ART. 25 Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di

pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di manutenzione degli impianti. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.



Comune di Gadoni (Nu)

ART. 26 Sospensione fornitura

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di sospendere in qualsiasi momento la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di minore afflusso dell'acqua al Deposito Comunale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 27 Applicabilità diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 28 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver effetto il precedente.



Comune di Gadoni (Nu)

Piazza S. Maria 1 08030 Tel. 0784-627000 Fax 0784-625933 mail: info@comune.gadoni.nu.it sito : www.comune.gadoni.nu.it